



VERBALE N. 6

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, dei servizi di pulizia delle sedi di Unioncamere - CIG BA8729A72A

Il giorno 3 luglio 2026 alle ore 10.00, il Responsabile Unico del Progetto Dott. Alberto Caporale

PREMESSO CHE

- con verbale n. 1 del 18 maggio 2026 il RUP ha proceduto in seduta pubblica all'apertura delle buste amministrative telematiche di ciascun concorrente, in conformità a quanto stabilito dal par. 22 del Disciplinare di gara, per verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate, nonché controllare che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) mediante riscontro della relativa presenza a Sistema;
- con verbale n. 2 del 25 maggio, verbale n. 3 del 29 maggio 2026, verbale n. 4 del 4 giugno 2026 e verbale n. 5 del 10 giugno 2026 il RUP ha proceduto alla verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata e alla relativa conformità a quanto richiesto *dalla lex specialis* di gara, ritenendo di avviare la procedura di soccorso istruttorio e richiesta di chiarimenti ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 nei confronti degli operatori economici ivi indicati;
- gli operatori economici hanno riscontrato nei termini indicati le richieste della Stazione appaltante.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il RUP rappresenta che la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici è completa e conforme a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara, con le precisazioni di cui in appresso.

In merito alla richiesta di chiarimenti formulata nei confronti del concorrente All UP S.r.l., il RUP, esaminato il riscontro fornito dall'operatore, ha ritenuto che lo stesso fosse privo di elementi sufficienti a consentire una valutazione positiva circa la regolarità della partecipazione alla procedura. Pertanto, si è proceduto a richiedere all'operatore economico ulteriori e puntuali spiegazioni, formulate sulla base delle considerazioni che seguono. Come già specificato nella prima nota di richiesta chiarimenti del 16.06.2026, il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, lett. a), del Disciplinare di Gara costituisce un titolo abilitativo necessario sia per la partecipazione alla procedura di affidamento, sia per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nel caso in cui il concorrente intenda fare ricorso all'avvalimento per soddisfare tale requisito, trova inderogabile applicazione il disposto dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 in forza del quale, laddove l'avvalimento abbia a oggetto titoli abilitativi, l'esecuzione diretta del servizio da parte dell'impresa ausiliaria è disposta direttamente dalla norma, prescindendo totalmente dalla volontà contrattuale manifestata dal concorrente. Nel proprio riscontro, l'Operatore Economico All UP S.r.l. ha dedotto che organizzerà ed eseguirà direttamente la parte prevalente delle prestazioni, escludendo sia l'integrale esecuzione del contratto da parte dell'impresa ausiliaria, sia l'affidamento a quest'ultima della quota prevalente del servizio, pur dichiarando il rispetto dei limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Tuttavia, contrariamente a quanto rappresentato dalla società, l'avvalimento del requisito di iscrizione all'Albo delle Imprese non può risolversi in un mero prestito formale e cartolare del titolo. Al contrario, l'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 impone la necessaria ed effettiva esecuzione delle prestazioni da parte dell'ausiliaria in possesso del titolo.

Trattandosi poi nel caso di specie di un servizio ad alta intensità di manodopera, trovano applicazione le regole sul subappalto richiamate dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal paragrafo 9 del Disciplinare di gara. Di conseguenza, non può essere affidata in subappalto (e quindi all'ausiliaria) la quota prevalente delle prestazioni oggetto del contratto. In tale casistica, le prestazioni affidate all'ausiliaria sono consentite entro il limite massimo del 49,9% dell'importo contrattuale. A tali rilievi consegue che: a) avendo la All UP S.r.l. fatto ricorso all'avvalimento del requisito di iscrizione all'Albo Imprese Pulizia L. 82/94 in Fascia E (volume d'affari fino



a € 4.131.655), con tutte le abilitazioni professionali connesse (pulizia, disinfezione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione) nei confronti dell'impresa ausiliaria P.S. Servizi S.r.l. per tutta la durata dell'appalto, dovrà essere la stessa P.S. Servizi S.r.l. ad eseguire le prestazioni contrattuali nella misura in cui le stesse non possano essere eseguite direttamente dalla All UP S.r.l., ovvero nella misura in cui la ALL UP S.r.l. sia abilitata ad eseguirle in base alla fascia di classificazione posseduta, e comunque non oltre il 49,9%;

b) la All UP S.r.l., in quanto iscritta all'Albo delle Imprese di Pulizia di cui alla L. 82/94 in Fascia A, può eseguire i servizi di cui trattasi fino a concorrenza dell'importo di € 51.646,00, ossia per circa il 5,40% del valore delle prestazioni, e che l'impresa ausiliaria P.S. Servizi S.r.l., pur essendo iscritta all'Albo delle Imprese di Pulizia di cui alla L. 82/94 in Fascia E, potrebbe eseguire i servizi in una misura non eccedente il 49,9%. A ciò consegue che codesto la All UP S.r.l., nonostante il ricorso all'avvalimento, risulta sprovvista dei titoli abilitativi necessari per lo svolgimento di oltre il 44% delle prestazioni, e quindi del requisito del requisito di idoneità professionale di cui al par. 7.1, lett. a), del Disciplinare di Gara, il cui possesso è previsto a pena di esclusione. Si è, quindi, richiesto all'operatore economico di fornire ulteriori chiarimenti in merito, corredati da ogni supporto documentale utile, con l'espreso avvertimento che, ove confermato il difetto del requisito in questione, si sarebbe proceduto all'esclusione dell'operatore stesso dalla procedura.

All'esito dell'ulteriore riscontro della All UP S.r.l., sono ritenuti sussistenti i presupposti per la relativa esclusione dalla procedura di affidamento, stante l'accertata carenza, in capo all'operatore, del requisito di idoneità professionale di cui al par. 7.1, lett. a), del Disciplinare di Gara, inerente all'iscrizione all'Albo delle Imprese di Pulizia di cui alla L. 82/94 in Fascia E, unitamente all'accertata impossibilità di svolgere oltre il 44% delle prestazioni, nonostante il ricorso all'avvalimento per superamento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 104, comma 8 e 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

In merito alla richiesta di chiarimenti formulata nei confronti del concorrente COPMA Soc. coop. p.A. il RUP ha rilevato come la predetta Società, in ottemperanza a quanto statuito in sede di giudizio di primo grado, ha provveduto ad effettuare, in via provvisoria, il versamento delle somme dovute a seguito dell'esito del contenzioso, e che è intenzione della stessa società proporre appello nei termini di legge. Il RUP rileva come le circostanze dichiarate dall'operatore non assumano rilevanza escludente ai fini di cui all'art. 94 comma 6 e all'art. 95 comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato II.10 al D.Lgs. n. 36/2023, atteso che: (i) l'Avviso di accertamento contenente rilievi contestativi ai fini IRES, IVA ed IRAP per un importo totale pari a € 455.123,00, non dà luogo ad una violazione definitivamente accertata, risultando allo stato pendente il giudizio di cassazione. Tale Avviso, pur rilevando quale violazione grave non definitivamente accertata ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, superando la soglia del 10% del valore dell'appalto e comunque di € 35.000 di cui all'art. 3, comma 1, dell'All. II.10 al Codice, non determina un automatismo espulsivo, bensì è valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione ai sensi dello stesso art. 3, comma 1, dell'All. II.10 al Codice. In proposito, il RUP valuta come sporzionata la sanzione dell'esclusione, tenuto conto che l'Avviso in parola è stato annullato in primo grado, che la sentenza di primo grado è stata confermata in appello, che l'operatore ha comunque integralmente estinto l'importo (esiguo) riconosciuto come dovuto dal giudice, e che il giudizio allo stato pendente in cassazione potrebbe concludersi con l'ulteriore conferma di annullamento della sentenza gravata, e quindi con l'accertamento dell'insussistenza dell'irregolarità fiscale; (ii) l'Avviso di accertamento contenente rilievi contestativi ai fini IRES, IVA ed IRAP, per un importo pari a € 22.867,00 oltre sanzioni, è stato saldato a seguito dell'esito del contenzioso, con la conseguente estinzione del debito tributario, e che, in ogni caso, il debito non fosse stato saldato, pendendo i termini per impugnare, la violazione non si configura quale violazione grave per difetto di superamento della soglia del 10% del valore dell'appalto e comunque di € 35.000 di cui all'art. 3, comma 1, dell'All. II.10 al D.Lgs. n. 36/2023.

Valutato positivamente il riscontro alla richiesta di chiarimenti, il RUP ha altresì ritenuto di avviare la procedura di soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 nei confronti dell'operatore economico in quanto ha allegato un DGUE Response in formato xml che non risulta leggibile.

In merito alla richiesta di chiarimenti formulata nei confronti del concorrente CPS EVO S.R.L., l'operatore ha specificato che: (i) la società è titolare dei piani di rateizzazione concessi dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER), Area Territoriale Caltanissetta – Enna n. 94722 e n. 94723 del 16.04.2025, n. 100116 del 15.12.2025, n. 100280 del 23.12.2025, e n. 103526 del 22.04.2026, tutti antecedenti al termine di scadenza per la presentazione delle offerte; (ii) il procedimento sanzionatorio pendente innanzi all'ANAC è stato avviato a seguito di una segnalazione del Comune di Bivona sul presupposto di un'asserita falsa dichiarazione della società circa il possesso del requisito di regolarità fiscale in mancanza del pagamento di singole rate dei piani di rateizzazione, i quali, tuttavia, non sono mai decaduti (e da ciò la mancata adozione di misure di *self-cleaning*), producendosi la decadenza dal beneficio soltanto in caso di mancato pagamento di otto rate ai sensi



dell'art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110/2024, applicabile alle rateizzazioni concesse dal 1° gennaio 2025; (iii) la risoluzione attiene al contratto per l'affidamento dei servizi di gestione e funzionamento del Centro Governativo di prima accoglienza di Contrada Pian del Lago – Caltanissetta, Lotto 2 (fornitura dei pasti), stipulato il 31.10.2022, rinnovato per dodici mesi il 24.10.2023 e tecnicamente prorogato il 17.04.2025 per ulteriori sei mesi, nell'ambito del quale la società, con nota del proprio legale del 24.10.2025, ha rappresentato l'impossibilità di accettare e stipulare un ulteriore atto di proroga tecnica agli stessi patti e condizioni, dichiarandosi al contempo pienamente disponibile a rinegoziare nuove condizioni economiche, essendo il contratto divenuto economicamente insostenibile per effetto dell'incremento dei costi (manodopera, materie prime ed energia), quantificabile in circa il 35% e tale da determinare una perdita giornaliera dell'ordine di € 1.000,00, e che a tale comunicazione è seguita la comunicazione di risoluzione del contratto in data 30.10.2025, motivata su un episodio isolato e contestato, rispetto al quale la società aveva già fornito puntuale riscontro con nota del 27.10.2025. Sotto tale profilo, la società ha altresì rappresentato di continuare tuttora a intrattenere rapporti contrattuali con la medesima Prefettura di Caltanissetta, in favore della quale gestisce – presso la stessa struttura del Centro di prima accoglienza – il servizio di pulizia e igiene ambientale (Lotto 3).

Rispetto a quanto precisato dall'operatore sub (i), il RUP rileva come le circostanze dichiarate dall'operatore non assumano rilevanza escludente ai fini di cui all'art. 94, comma 6 e del relativo Allegato II.10 al D.Lgs. n. 36/2023, atteso che, come specificato da detta disposizione, la stessa non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, purché l'impegno si sia perfezionato anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Relativamente a quanto precisato dall'operatore sub (ii), il RUP valuta positivamente gli argomenti forniti, atteso che solo la decadenza dal piano di rateizzazione determina la reviviscenza del debito originario e, con essa, la configurabilità di una violazione fiscale definitivamente accertata rilevante ai sensi dell'art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, e che, in ogni caso, il procedimento innanzi all'ANAC risulta allo stato pendente e non ha dato luogo ad un'annotazione nel Casellario rilevante ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. f), del D.Lgs. n. 36/2023.

Circa quanto riferito dall'operatore sub (iii), il RUP rileva che, benché la risoluzione per inadempimento di un precedente contratto possa astrattamente rilevare ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. c), e comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, non sussistono elementi tali da comprometterne l'affidabilità e l'integrità, tenuto conto che viene in rilievo un episodio isolato e che, come dichiarato dall'operatore, quest'ultimo continua ad intrattenere rapporti contrattuali con la Prefettura di Caltanissetta, dal che consegue che la stessa Amministrazione che ha disposto la risoluzione non pone in dubbio l'affidabilità e l'integrità dell'operatore stesso.

In merito alla richiesta di chiarimenti formulata nei confronti del concorrente L'Ambiente S.r.l., Con l'operatore ha fornito i chiarimenti richiesti, precisando che: (i) non è stata ancora emessa alcuna sentenza di primo grado sul merito della controversia, essendo intervenuto soltanto il rigetto dell'istanza cautelare presentata; (ii) a seguito del rigetto dell'istanza cautelare, la società ha presentato in data 19.06.2026 istanza di rateizzazione delle somme richieste con la cartella di pagamento sopra indicata, al fine di regolare la posizione nelle more della definizione del giudizio di merito, tuttora pendente; (iii) non risultano allo stato termini per l'impugnazione di una sentenza di primo grado, non essendo stata ancora pronunciata alcuna decisione sul merito della controversia. In merito a quanto sopra, il RUP rileva che la circostanza dichiarata, pur rilevando quale violazione grave non definitivamente accertata ai fini di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, superando la soglia del 10% del valore dell'appalto e comunque di € 35.000 di cui all'art. 3, comma 1, dell'All. II.10 al Codice, non determina un automatismo espulsivo, bensì è valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione ai sensi dello stesso art. 3, comma 1, dell'All. II.10 al Codice. Pertanto, tenuto conto della pendenza del giudizio, e quindi della carenza di un effettivo accertamento dell'irregolarità fiscale, il RUP ritiene di non escludere l'operatore, tanto più che, pur essendo ancora pendente il giudizio di primo grado, l'operatore medesimo ha nelle more anche richiesto la rateizzazione delle somme richieste con la cartella di pagamento gravata.

Valutato positivamente il riscontro alla richiesta di chiarimenti fornito, il RUP ha altresì ritenuto di avviare la procedura di soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 nei confronti dell'operatore economico in quanto: a) ha allegato un DGUE Response in formato xml che non risulta leggibile; b) non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. L'Ambiente S.r.l. ha riscontrato nei termini anche tale richiesta e, pertanto, la documentazione amministrativa presentata è completa e conforme a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara.



Infine, si evidenzia che – all’esito del riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio – il RUP ha ritenuto di riattivare tale soccorso nei confronti di COPMA Soc. coop. p.A., Consorzio Stabile Green Group, Coopservice Soc. coop. p.A., European Maintenance Cleaning S.r.l., Gemini S.r.l. e Open Clean S.r.l.

Sotto tale profilo si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale, stante la vigenza dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, la previsione della possibilità delle stazioni appaltanti di procedere ugualmente all’affidamento anche in presenza di un’unica offerta qualora sia stata inserita un’apposita nella *lex specialis*, ben si armonizza con il rafforzamento della discrezionalità delle stazioni appaltanti voluto dal nuovo D.Lgs. n. 36/2023 frutto della ritrovata fiducia nelle scelte dell’Amministrazione, assurta anch’essa a principio fondamentale della nuova evidenza pubblica (cfr., TAR Napoli, 22.05.2024, n. 3258; Corte dei conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. SCCLEG/18/2025/PREV).

Nei confronti di Gemini S.p.A. il RUP ha altresì ritenuto di formulare una richiesta di chiarimenti in quanto, nell’ambito del DGUE, con riferimento alla dichiarazione di cui alla Parte III “Motivi di esclusione”, Sezione C “Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali”, Sottosezione “Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)”, l’operatore ha dichiarato che è in corso un procedimento penale presso la procura di Monza per un presunto infortunio sul lavoro di un lavoratore somministrato, che tale l’infortunio è contestato fermamente dall’azienda, in quanto mai denunciato né all’azienda né all’INAIL, e che sono state adottate, quali misure di self-cleaning, apposite misure di sorveglianza sanitaria, di formazione e inerenti ai dispositivi di protezione individuale (DPI). In sede di riscontro, l’operatore ha precisato di aver ricevuto una richiesta di risarcimento per un infortunio sul lavoro risalente al 2022, a cui si ricollega un procedimento penale avviato nel 2024, di aver impugnato i provvedimenti e che i giudizi avviati risultano allo stato pendenti. Il RUP rileva che, ancorché la circostanza dichiarata possa astrattamente dare luogo alla causa di esclusione di cui all’art. 98, comma 3, lett. h), n. 5, del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa è ritenuta in concreto irrilevante, atteso che, risultando i fatti ancora *sub judice*, non si ritengono sussistenti elementi tali da certificare l’idoneità del fatto ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore.

Sotto tale profilo si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale, stante la vigenza dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, la previsione della possibilità delle stazioni appaltanti di procedere ugualmente all’affidamento anche in presenza di un’unica offerta qualora sia stata inserita un’apposita nella *lex specialis*, ben si armonizza con il rafforzamento della discrezionalità delle stazioni appaltanti voluto dal nuovo D.Lgs. n. 36/2023 frutto della ritrovata fiducia nelle scelte dell’Amministrazione, assurta anch’essa a principio fondamentale della nuova evidenza pubblica (cfr., TAR Napoli, 22.05.2024, n. 3258; Corte dei conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. SCCLEG/18/2025/PREV).

Alla luce di quanto sopra, il RUP propone di ammettere tutti gli operatori economici concorrenti al prosieguo delle operazioni di gara ad eccezione della All UP S.r.l.

La seduta si chiude alle ore 11:00.

Il Responsabile Unico del Progetto

F.to Dott. Alberto Caporale